CAMERA DEI DEPUTATI N. 1506

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da quando è iniziata la stagione delle inchieste per corruzione politico-amministrativa, vi è stato – da parte di alcuni imputati – un uso strumentale della norma che prevede la rimessione e il trasferimento del processo a un giudice diverso dal « giudice naturale »: cioè nei casi in cui « la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili » (codice di procedura penale, articolo 45). E così, quella della rimessione, si è rivelata l'arma più efficace contro il regolare svolgimento dei processi per corruzione.

Il codice prevede, infatti, che quando viene depositata istanza di rimessione, il giudice non possa emettere sentenza fino a che non sia stata presa una decisione della Cassazione, ovvero, secondo l'articolo 47 del codice di procedura penale, « fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta ». È avvenuto così che numerosi processi – a causa di richieste fatte in tempi diversi, ma sostanzialmente basate sugli stessi motivi – sono stati bloccati, dopo che erano già giunti alla fase finale: il che, evidentemente, favorisce il rischio di prescrizione.

Di fronte a tale situazione, per risolvere il problema senza stravolgere il principio, la proposta di legge prevede la modifica dell'attuale norma, al fine di consentire che nuove istanze di rimessione siano ammissibili solo se fondate su elementi sopravvenuti. E la valutazione sulla sussistenza o meno di motivi sopravvenuti, affidata com'è a dati « oggettivi » (quale quello temporale), può essere fatta in ca-

mera di consiglio anche dalla Corte d'appello; un eventuale ricorso per Cassazione non sospenderebbe la possibilità di emettere sentenza.

La soluzione ipotizzata non lesiona in alcun modo, il diritto di ciascun imputato, perché – in ogni caso di richiesta di rimessione – l'attuale norma già prevede che questa sia notificata a tutti gli imputati, oltre che al pubblico ministero e alle parti civili, che possono intervenire, sia sostenendola sia chiedendone il rigetto. Si tratta di una piccola riforma che potrebbe, però, rivelarsi assai utile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *2.* L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi sopravvenuti. In questo caso, l'ammissibilità della richiesta è decisa in camera di consiglio dalla corte d'appello. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso per Cassazione non sospende il processo e il giudice può pronunciare sentenza. In caso di accoglimento della richiesta di rimessione, la sentenza è nulla ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera *a)*, e con le conseguenze di cui all'articolo 185 ».

DDL13-1506
Lire 500